



COMUNE DI VINCI

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale**

*Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 19/03/2021
Modificato con delibera di C.C. n.42 del 26/05/2021*

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	7
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	8
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Articolo 10 – Presupposto del canone	8
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	9
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	9
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	10
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	10
Articolo 15 – Dichiarazione.....	11
Articolo 16 - Pagamento del canone	11
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva.....	12
Articolo 19- Sanzioni.....	12
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	13
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 22 – Riduzioni	13
Articolo 23 - Esenzioni	14
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	15
Articolo 24 - Tipologia e ripartizione degli impianti di affissione	15
Articolo 25 - Funzionario Responsabile	15
Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 27 Impianti privati per affissioni dirette.....	15
Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 30 – Affissioni abusive.....	16
Articolo 31 - Riduzione del diritto.....	17
Articolo 32 - Esenzione dal diritto	17
Articolo 33 - Pagamento del diritto	17
Articolo 34 - Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18
Articolo 35 – Disposizioni generali.....	18
Articolo 36 - Funzionario Responsabile	18
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	18
Articolo 38 - Occupazioni abusive	19
Articolo 39 - Domanda di occupazione	19

Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	21
Articolo 41 - Obblighi del concessionario.....	22
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione	22
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	22
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	23
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone	24
Articolo 50 - Passi carrabili	25
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	26
Articolo 52 - Agevolazioni	27
Articolo 53 - Esenzioni	27
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	28
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	28
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	29
Articolo 57 - Rimborsi e compensazioni.....	29
Articolo 58 - Sanzioni.....	29
Articolo 59 - Attività di recupero	30
CAPO V – CANONE MERCATALE	31
Articolo 60 – Disposizioni generali.....	31
Articolo 61 - Funzionario Responsabile	31
Articolo 62 - Domanda di occupazione	31
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	31
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	32
Articolo 66 - Occupazioni abusive	32
Articolo 67 - Soggetto passivo.....	32
Articolo 68 - Agevolazioni	33
Articolo 69 - Esenzioni	33
Articolo 70 - Versamento del canone	33
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva.....	33
Articolo 72 - Rimborsi	33
Articolo 73 - Sanzioni.....	34
Articolo 74 - Attività di recupero	34

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Fino all'approvazione del Piano Generale degli impianti continua ad applicarsi, per quanto compatibile e per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, il Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale e degli impianti di pubblicità.
5. Le autorizzazioni e le concessioni relative agli istituti sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disciplinato dal presente Regolamento ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente regolamento, soggiace alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada), di polizia urbana e del Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale e degli impianti di pubblicità in quanto compatibile col presente Regolamento.
3. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è resa disponibile dal Comune.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dagli strumenti urbanistici comunali e dalla normativa vigente.
5. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a inoltrare domanda da presentare all'Ente, nelle seguenti modalità:
 - tramite il portale AIDA, per le richieste di autorizzazione per la pubblicità permanente, nonché per la SCIA di insegna di esercizio;
 - direttamente al protocollo dell'Ente, tramite pec qualora si tratti di pubblicità temporanea.

Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale e comunque su veicoli, come precisato all'articolo 19 del presente regolamento; Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

6. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
7. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
8. E' prevista la presentazione di apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019, per le seguenti tipologie di esposizioni pubblicitarie di carattere temporaneo:
 - a) la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte di ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali realizzata con cartelli, adesivi o altro materiale facilmente amovibile;
 - b) i cartelli “ vendesi/affittasi “ degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico non visibile dalla pubblica via;
- d) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico non ricomprese nelle lettere precedenti.
9. La domanda deve essere redatta in bollo in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
- f) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/2000, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e di persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- g) una planimetria indicante l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario;
- h) nulla osta, eventuale, del proprietario dell'area oggetto dell'installazione.
- i) un bozzetto completo di relazione tecnica descrittiva indicante le caratteristiche tecniche dell'impianto, dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario, e, nel caso di mezzo pubblicitario luminoso, il colore e la qualità della luce. Nel caso di pubblicità di tipo temporaneo è sufficiente un bozzetto o una fotografia con l'indicazione delle dimensioni e del materiale.
- l) documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione del mezzo pubblicitario e l'ambiente circostante.
10. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
11. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
12. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede, ove sia necessario, ad inoltrarla alla Polizia Municipale e agli altri uffici per l'acquisizione dei pareri di loro competenza.
13. Il termine per la conclusione del procedimento è trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è sospeso ogni volta che viene richiesta documentazione integrativa al richiedente o ad altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

14. Conclusasi con esito positivo l'istruttoria, sono richiesti l'effettuazione del pagamento e l'invio della relativa attestazione. Il provvedimento autorizzatorio verrà emesso a seguito della ricezione dell'attestazione del versamento.
15. Per la pubblicità temporanea l'attestazione del versamento del canone dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.
16. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
17. Le autorizzazioni sono rilasciate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia possibile la procedura telematica.
18. Nel caso di subentro nella titolarità di mezzi pubblicitari in relazione dei quali è stata concessa autorizzazione all'esposizione, è obbligatorio inviare all'amministrazione apposita comunicazione per avviare il procedimento di voltura.
19. Costituisce pregiudizievole causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateizzazione e provveda al suo pagamento.
20. Per le Scia di insegna di esercizio il pagamento del canone per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
21. Sono autorizzabili tutte le tipologie di impianti pubblicitari ad eccezione di quelli vietati dal Codice della Strada, dai regolamenti comunali, dai vigenti strumenti urbanistici comunali e dal presente Regolamento.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Sono vietate:
 - le forme pubblicitarie contrarie al pubblico decoro;
 - le forme di pubblicità sugli edifici di carattere storico e su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non è, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che

- l'apposizione sia effettuata entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato;
- le pubblicità lungo le strade o in vista di esse in violazione delle norme del Codice della Strada;
 - la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 sull'asse stradale V. le Togliatti – V. L. da Vinci e strade contermini, nonché nell'abitato di Vinci e all'interno dell'Area identificata come "Montalbano" dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. E' vietato effettuare il lancio di volantini da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare inquinamento del suolo o dell'ambiente, nonché mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o analoghi casi);
 3. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e le affissioni.
 4. E' vietata la pubblicità sonora dalle ore 22 alle ore 9 e dalle ore 14 alle ore 16, salvo eventuali deroghe da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale in occasione di festeggiamenti o manifestazioni di interesse locale. In ogni caso è vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.
 5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita se non arreca danno al decoro e alla sicurezza stradale .

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità alla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione del processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni il canone è calcolato per metro quadro di superficie e per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi.
9. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di durata non superiore a 3 mesi la tariffa applicabile è un decimo di quella ordinaria. Il canone è ridotto della metà per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi dal contribuente all'interno degli spazi adibiti alla propria attività commerciale e con finalità di promozione della stessa.

10. Per la pubblicità effettuata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ordinaria.
11. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica la tariffa a metro quadro per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari. Se la pubblicità ha durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ordinaria.
12. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura (eccetto la carta o simili), installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, deve contenere il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta o dell'associazione o della professione, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o dei servizi che vengono prestati. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, nonché distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni le località del territorio comunale sono divise in due categorie, in relazione alla loro importanza. Alla categoria speciale può essere applicata una maggiorazione fino al 150% della tariffa ordinaria.

Le località comprese nella categoria speciale sono:

-VINCI: Piazza dei Guidi, Piazza Guido Masi, Piazza Leonardo, Via Bonifazio, Via del Castello, Via della Torre, Via Giorgio La Pira, Via Montalbano, Via Renato Fucini, Via Roma, Via Uzielli, Via Giovanni XXIII, Via dei Martiri, Via Giacomo Matteotti, Via Lamporecchiana solo centro abitato, Piazza della Liberta', Via Collinare.

-SOVIGLIANA: Via Leonardo da Vinci, Via Palmiro Togliatti, Via Ponte Nuovo, Via Pietramarina solo centro abitato.

4. Si applicano seguenti maggiorazioni della tariffa ordinaria:
 - 50% per la pubblicità compresa fra mq 5,5 e mq 8,5;
 - 100% per la pubblicità con superficie superiore a mq 8,5.
 - 100% per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata
5. Il coefficiente di cui al comma 2, lett. D), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, nonché l'entità della maggiorazione di cui al comma 3, sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. Le maggiorazioni delle tariffe per qualunque titolo previste sono cumulabili e vanno applicate alla tariffa standard; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 15- Dichiarazione

1. L'autorizzazione rilasciata e la Scia presentata vengono trasmesse dall'Ufficio competente all'Ufficio Tributi ed equivalgono alla presentazione della dichiarazione del soggetto passivo.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, l'importo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno;
3. Qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposta in rate aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale del canone risulta pari o inferiore a 10 €.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal

ricevimento dell'istanza. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo è inferiore a € 10,00.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento, o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

Articolo 18- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento delle Entrate Comunali;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti abusivi e per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di installazioni abusive.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) -stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dell'articolo 16 della legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - l'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, di cui all'art. 9;
 - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel trenta (30) per cento del canone non versato o versato parzialmente.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle

somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati

Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi simili che attraversano strade o piazze, quando consentite, si applica la tariffa ordinaria per metro quadro e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, può essere applicata una maggiorazione alla tariffa standard giornaliera, da determinare in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili si applica il canone della pubblicità di cui al comma 2 ridotta della metà.
4. Per la Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Alla tariffa standard giornaliera prevista per tale pubblicità può essere applicata una maggiorazione da stabilire in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata secondo quanto eventualmente stabilito in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.

Articolo 22- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Il canone è ridotto dell'80% per la pubblicità effettuata da associazioni di promozione sociale.

3. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune.

Articolo 23- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati
- m) le pubblicità effettuate dalle ONLUS

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24- Tipologia e ripartizione degli impianti di affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il Comune di Vinci è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 156.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica: 20%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 70%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario per pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: 10%.

Articolo 25 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.
2. In caso di affidamento del servizio in concessione il Funzionario Responsabile della gestione del canone relativo alle pubbliche affissioni è il concessionario.

Articolo 26 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune di Vinci, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 27- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata

della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o in caso di affidamento del servizio in concessione dal Concessionario.
3. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione.-
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avversità atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente e deve essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione e deve essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
7. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se si tratta di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
12. Il Comune mette a disposizione, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 29- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il

canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni dei manifesti.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
4. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Articolo 30 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31- Riduzione del diritto

1. La tariffa del diritto per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio del Comune di Vinci o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.
3. E' ridotto dell'80% il canone sulle pubbliche affissioni per i manifesti di associazioni di promozione sociale.

Articolo 32- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, e-spolti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai ri-chiami alle armi;

- c) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti delle ONLUS

Articolo 33- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.

Articolo 34- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì i criteri per la determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disciplinato dal presente Regolamento ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intesa come sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata uguale o superiore all'anno.
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Per la disciplina delle installazioni e gestione dei dehors su aree pubbliche, nonché per la disciplina del procedimento dell'atto autorizzatorio, si rinvia integralmente al regolamento per l'installazione e gestione dei dehors su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2018 e ad ogni successiva modifica ed integrazione.

Articolo 38- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicato il canone per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni temporanee e/o permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e 15 giorni per le temporanee.
4. La domanda di concessione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, redatta sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di più contitolari rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) Planimetria esplicativa del suolo che si intende occupare;
 - h) Nulla-osta ente proprietario della Strada (eventuale)
5. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi necessari di cui ai commi precedenti, senza che vi sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Qualora fosse necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento comunica al soggetto che ha presentato la domanda, l'importo necessario ad evadere la pratica ed il motivo di tale esigenza.
9. La domanda e il procedimento per ottenere l'autorizzazione per le occupazioni di spazi adibiti alla sosta e al ristoro in collegamento economico-funzionale ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico, o su aree private con diritto di pubblico passaggio di elementi di varia tipologia, individuati come dehors sono disciplinati dal regolamento per l'installazione e gestione dei dehors su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2018.
10. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a richiedere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Articolo 40- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Le domande di occupazione, dopo essere state protocollate, sono assegnate all'ufficio comunale competente, per l'istruttoria e per il calcolo del relativo canone.
2. L'ufficio cui perviene la domanda trasmette l'istanza agli altri uffici competenti al fine dell'acquisizione dei relativi pareri, e quindi rilascia l'atto di concessione o ne comunica il diniego al richiedente.
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, ove, per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria, all'acquisizione del parere anche della Polizia Municipale.

Detto parere deve essere espresso e comunicato per scritto all'ufficio richiedente entro la data prevista nella relativa richiesta.

Il parere rilasciato dalla Polizia Municipale in luogo dell'istanza di parere preventivo all'occupazione suolo pubblico, s'intende acquisito per il rilascio dell'atto di concessione.

4. Il responsabile del Servizio competente, in sede di istruttoria, può richiedere all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali integrazioni documentali.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis del presente articolo, l'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.8, comma 2);
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali interessati
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
7. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - diritti di segreteria, qualora previsti;
 - deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche.

7 bis. Per le occupazioni di cui al comma 1, lett. n) e lett. o) dell'art. 53 del presente Regolamento, i richiedenti dovranno presentare apposita comunicazione scritta, consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 15 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà accordarle, vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Sono fatti salvi i diversi termini e disposizioni previsti in materia elettorale.

8. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Responsabile del Settore competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

9. Costituisce pregiudizievole causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateizzazione e provveda al suo pagamento.

Articolo 41- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
2. Il concessionario si impegna e si obbliga a rispondere di ogni e qualsiasi eventuale danno causato dalla struttura e dal suo utilizzo, così come parimenti si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi per danni verificatisi durante e/o connessi all'utilizzo della struttura, da qualsivoglia causa determinati;
3. Il concessionario esonera altresì espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti;
4. Qualora l'Amministrazione lo richieda, il concessionario si impegna e si obbliga a stipulare prima dell'utilizzo della struttura e a mantenere in essere per tutto il periodo di utilizzo, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna polizza, da determinare da parte dell'Amministrazione in base alla tipologia dell'occupazione prima del rilascio della concessione. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione comunale fra i terzi e riguardare tutti i rischi connessi all'utilizzo della struttura;
5. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 42- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 39.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Nel caso di passi carrabili la volturazione della concessione e' effettuata automaticamente dall'Ufficio Tributi in base alla comunicazione del subentrante o del cedente.

Articolo 43- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

4. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
5. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. In tali casi il concessionario ha diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. In caso di proroga, la tariffa relativa viene applicata con la maggiorazione del 20%

Articolo 46- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

- c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, per l'anno 2021 e fino all'adozione di successivo atto deliberativo, si considera valida ed applicabile la classificazione delle strade adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 2005 secondo cui le strade comunali sono ordinate in tre categorie sulla base della loro importanza, ricavata dall'intensità abitativa, flusso turistico, presenza di esercizi commerciali, traffico veicolare e pedonale. Le strade non riportate nell'elenco saranno classificate analogamente a strada ad esse contigua e classata.
2. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 21,30% per cento rispetto alla 1a.
4. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 39,47% per cento rispetto alla 1a.

Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
3. Alle occupazioni temporanee e permanenti che si protraggono per qualsiasi motivo per un periodo superiore a quello consentito originariamente si applica la tariffa per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%.

Articolo 49 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri per le occupazioni sia permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - 50% fino a 100 mq;
 - 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq

- 10% per la parte eccedente 1000 mq
- 5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
- 6. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 7. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
- 8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50.
- 11. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 12. Si applica la tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee realizzate con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune. Le aree devono essere destinate e attrezzate a parcheggio. Per area attrezzata è intesa parcheggio appositamente delimitato custodito e provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare in relazione alla durata della sosta l'entità della tassa. Se l'area è stata data in concessione per uso parcheggio la tassazione va effettuata in capo al concessionario con riferimento alla superficie complessiva con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

Articolo 50- Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei vicoli alla proprietà privata. Ai fini della tassazione l'occupazione con passo carrabile deve concretizzarsi in un'opera visibile e come tale misurabile.
2. Senza preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

3. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
4. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere realizzati in conformità alle nuove prescrizioni del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada).
5. L'autorizzazione al passo carrabile è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.
6. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale di passo carrabile è fornito dall'Ufficio Tributi, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese.
7. Il canone non è dovuto per i passi carrabili che sono posti a filo col manto stradale (passi carrabili "a raso") e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta.
8. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi "a raso" tenuto conto delle esigenze di viabilità può previo rilascio di apposito cartello segnaletico vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante detti accessi per una superficie massima di 10 mq da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mt1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato. In detta area non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tale caso si applica la tariffa ordinaria prevista per il passo carrabile.
9. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
10. Si avranno quindi le tariffe per i seguenti tipi di passo carrabile:
 - Passi carrabili: tariffa ordinaria ridotta al 50%;
 - Passi carrabili "a raso" richiesti dai proprietari: tariffa ordinaria ridotta al 50%
11. Il canone per l'occupazione di suolo pubblico con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del canone. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e pertanto non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
12. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenere la revoca della concessione facendone richiesta scritta al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. La revoca del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. La richiesta di revoca può avvenire in qualsiasi momento, ed è dovuto in ogni caso il pagamento del canone

relativo all'anno di riferimento. Il titolare della concessione deve contestualmente restituire all'ente il cartello segnaletico previsto dal Dlgs n. 285/1992

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - per le occupazioni temporanee sulle superfici eccedenti 1000 mq la tariffa ordinaria è ridotta del 10%;
 - per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
 - per le occupazioni temporanee superiori a 10 mq, realizzate in occasione di manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, sportive e assistenziali, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
 - per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
 - Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
 - per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 20%;
2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni effettuate da associazioni di promozione sociale.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti territoriali o al demanio statale.
 - j) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - k) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - l) le occupazioni temporanee finalizzate:
 - all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - alla realizzazione di opere per il conseguimento di risparmi energetici;
 - m) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - n) le occupazioni finalizzate al commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
 - o) le occupazioni temporanee di non più di 10 mq, realizzate in occasione di manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, sportive e assistenziali di durata non superiore a 24 ore;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:
 - a) Le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi;
 - b) Sosta di autocaravan e roulotte;
 - c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d) Occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di edifici di durata non superiore a una giornata;
 3. Sono esenti le occupazioni effettuate dalle ONLUS (legge 460/1997).
 4. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento delle Entrate Comunali;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo e' inferiore a € 10,00.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento, o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

Articolo 58- Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) -stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dell'articolo 16 della legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - l'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, di cui all'art. 38;

- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel trenta (30) per cento del canone non versato o versato parzialmente.
- 4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, al netto di sanzioni e interessi non supera € 10,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disciplinato dal presente Regolamento ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica e per quanto non previsto, dalla normativa vigente in materia, e dal presente Regolamento.

Articolo 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione;
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Agevolazioni

1. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere agevolazioni per le diverse tipologie di occupazione.
2. Tutte le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69- Esenzioni

1. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere esenzioni per le diverse tipologie di occupazione.

Articolo 70- Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. Per le occupazioni dei posteggi vacanti in aree mercatali, il canone deve essere versato al momento dell'occupazione;

6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

Articolo 73- Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) -stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dell'articolo 16 della legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - l'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, di cui all'art. 66,
 - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel trenta (30) per cento del canone non versato o versato parzialmente.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 74

- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.